Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 143 del 22 giugno 1937-XV

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

Legge 7 giugno 1937-XV, n. 873.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

Legge 7 giugno 1937-XV, n. 874.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

Legge 7 giugno 1937-XV, n. 875.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1937-XV n. 873.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, sono — per l'esercizio finanziario 1937-38 — quelli descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	1.500.000 —
2	Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione (*Spese fisse*)	1.820.000 —
3	Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862)	700.000 —
4	Acquisto di decorazioni	80.000 —
5	Tipografia riservata	410.000 —
6	Ministero ed Uffici dipendenti nel Regno - Biblioteca ed abbonamento a giornali	55.500 —
7	Manutenzione ordinaria e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti nel Regno	415.000 —
8	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica - Comunicazioni telefoniche con l'estero (*Spesa obbligatoria*)	2.000.000 —
9	Contributi e spese varie per il funzionamento di stazioni radio-telegrafiche	360.000 —
10	Spese segrete	1.080.000 —
11	Residui passivi eliminati, a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
12	Premi di operosità o di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	373.000 —
13	Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico	83.000 —
14	Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	25.000 —
15	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	50.000 —
16	Spese casuali	72.000 —
17	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici nell'interno del Regno	355.000 —
18	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	55.000 —
19	Spese inerenti alle manifestazioni dell'attività intellettuale italiana all'estero ed al servizio anagrafico	400.000 —
20	Indennità di carica, di missione, di comando e simili; indennità per prestazioni in seno alle Commissioni di visita ai piroscafi « in patente », dovuta a' sensi dell'art. 155 del regolamento approvato col R. decreto 10 luglio 1901, n.375	256.700 —
21	Spese per materiali sanitari e profilattici, per automezzi ed altre varie d'esercizio per i servizi tecnici degli uffici periferici	51.300 —
		10.142.100 —
	DEBITO VITALIZIO.	
22	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	4.350.000 —
23	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
		4.360.000 —
	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI UFFICIO ALL'ESTERO E SPESE PER LA DIFESA DELL'ITALIANITÀ.	
24	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri (*Spese fisse*)	14.000.000 —
25	Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	1.970.000 —
26	Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero.	76.900.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
27	Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui al R. decreto 10 settembre 1914, n. 1105, agli agenti diplomatici e consolari ed agli addetti militari, navali ed aeronautici	2.825.000 —
28	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	800.000 —
29	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	2.400.000 —
30	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale	2.200.000 —
31	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili; spese di ricevimento in Italia di Sovrani e di uomini di Stato esteri	1.170.000 —
32	Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa in Roma (R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2025, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3431)	540.000 —
33	Assegno per il funzionamento dell'Istituto di malariologia in Roma (R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288)	450.000 —
34	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	180.000 —
35	Contributi o spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	1.800.000 —
36	Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie Rappresentanze diplomatiche e consolari e delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche	6.650.000 —
37	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, miglioramento ed arredamento degli stabili - Fornitura e manutenzione di mobili, macchine da scrivere e calcolatrici e suppellettili - Acquisto di pubblicazioni per uso esclusivo del servizio all'estero	4.100.000 —
38	Acquisto, trasporto e grandi riparazioni degli autoveicoli in servizio presso le Regie Rappresentanze all'estero	300.000 —
39	Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero	10.500.000 —
40	Contributo dello Stato alla « Fondazione Nazionale Figli del Littorio » di cui al R. decreto 12 gennaio 1933, n. 37, per l'assistenza alla gioventù italiana all'estero	5.700.000 —
41	Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	265.000 —
42	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione delle isole italiane dell'Egeo	2.700.000 —
43	Spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato (art. 2 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803)	1.000.000 —
44	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese d'ufficio	4.400.000 —
45	Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero	24.000.000 —
46	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	11.000.000 —
47	Spese eventuali all'estero	2.000.000 —
48	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funebri	5.500.000 —
49	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese gestite dai Regi rappresentanti all'estero	4.000.000 —
		187.350.000 —
	SPESE PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.	
50	Competenze per il personale delle scuole e per i servizi dell'educazione fisica all'estero	35.000.000 —
51	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed importo degli interessi compresi nelle annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri Enti od Istituti autorizzati, per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero	845.423,75
52	Scuole sussidiate	12.300.000 —
53	Istituti di cultura italiana all'estero	1.500.000 —
54	Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni; medicinali; spese di spedizione	3.600.000 —
55	Compilazione di libri di testo e di premio per le scuole italiane all'estero	30.000 —
56	Spese generali per le scuole italiane all'estero	2.000.000 —
57	Sussidi al personale delle scuole all'estero, nonchè a quello cessato o alle rispettive famiglie	41.400 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
58	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	250.000 —
59	Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico	1.500.000 —
		57.066.823,75
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI, DI RAPPRESENTANZA E DIVERSE.	
60	Retribuzione al personale avventizio del Ministero in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nel Regno (*Spese fisse*)	1.645.000 —
61	Indennità temporanea mensile al personale avventizio in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nel Regno (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni) (*Spese fisse*)	680.000 —
62	Retribuzione e spese di qualsiasi natura da rimborsare dai vettori, per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione (art. 21, lettera *f*) del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e R. decreto 26 maggio 1926, n. 1395)	805.000 —
63	Spese per l'invio dei delegati italiani alle riunioni della Società delle Nazioni ed altre eventuali inerenti alla nostra partecipazione alla Società stessa	700.000 —
64	Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Danubio, del Reno e dell'Elba - Spese delle Delegazioni italiane presso le Commissioni stesse.	480.000 —
65	Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia a scopo di studio.	561.000 —
66	Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	6.990.000 —
67	Restituzione di somme indebitamente percette o di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione	31.500 —
68	Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni e per il funzionamento dell'ufficio italiano di segreteria - Riunioni internazionali per l'emigrazione - Incarichi e missioni attinenti	500.000 —
69	Spese per il funzionamento dell'ufficio istituito in Vienna per la definizione delle pratiche dipendenti dall'applicazione dei trattati di pace con l'Austria	33.000 —
70	Assegnazione straordinaria per l'acquisto della sede della Regia Legazione in Tirana (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1736) (Sesta delle 14 annualità)	38.000 —
71	Assegnazione straordinaria per corrispondere contributi alle Missioni italiane in Cina (R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 393, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1194) (Quinta delle dieci annualità)	500.000 —
		12.963.500 —
	SPESE PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.	
72	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379, e R. decreto 5 aprile 1923, n. 853)	340.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ACCENSIONE DI CREDITI.	
73	Prestito agricolo al Governo albanese secondo le modalità e per gli scopi di cui alla convenzione allegata al R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 860 (art. 1°, n. 5) (seconda delle cinque rate)	12.700.000 —
74	Prestito al Governo albanese per l'istituzione del Monopolio dei tabacchi giusta l'accordo allegato al R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 860 (art. 1°, n. 7) (seconda delle due rate)	9.525.000 —
		22.225.000 —
	ESTINZIONE DI DEBITI.	
75	Somma corrispondente alla quota parte di capitale, compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42 e regolamento 2 febbraio 1905, n. 402)	139.576,25
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA.	
76	Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri	126.300.000 —

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	10.142.100 —
	Debito vitalizio	4.360.000 —
	Spese di rappresentanza e di ufficio all'estero e spese per la difesa dell'italianità	187.350.000 —
	Spese per le scuole italiane all'estero	57.066.823,75
	Totale della categoria I della parte ordinaria	**258.918.923,75**
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali, di rappresentanza e diverse	12.963.500 —
	Spese per le scuole italiane all'estero	340.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	13.303.500 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti	22.225.000 —
	Estinzione di debiti	139.576,25
	Partite che si compensano nell'entrata	126.300.000 —
	Totale della categoria II della parte straordinaria	**148.664.576,25**
	Totale della parte straordinaria	**161.968.076,25**
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie)	420.887.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*).	272.222.423,75
	Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	148.664.576,25
	Totale generale	420.887.000 —

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:

Di Revel.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-38, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal Fondo a disposizione di cui al capitolo n. 49 (art. 8 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319).

Capitolo n. 44. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese d'ufficio.

Capitolo n. 45. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero.

Capitolo n. 46. — Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero.

Capitolo n. 47. — Spese eventuali all'estero.

Capitolo n. 48. — Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese di ospedale e funebri.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:

Di Revel.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 874.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

Art. 3.

L'assegnazione straordinaria di complessive L. 27.140.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148, dall'articolo 4 della legge 8 aprile 1935, n. 516 e dall'articolo 3 della legge 16 aprile 1936, n. 825, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di lire 540.000.

L'assegnazione stabilita, per l'esercizio 1937-38, dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2123, per le opere di bonifica di competenza statale a pagamento differito, è ridotta di lire 540.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale e al personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (*Spese fisse*)	30.400.000 —
2	Retribuzioni al personale avventizio o giornaliero assunto per i servizi ordinari dell'Amministrazione centrale e degli uffici compartimentali e provinciali	1.134.000 —
3	Indennità e rimborsi di spese per missioni e tramutamenti del personale dell'Amministrazione centrale e degli organi dipendenti (escluso il personale forestale), per il servizio dei Gabinetti e per incarichi al personale di altre Amministrazioni dello Stato e ad estranei - Assegni mensili di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2117, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1330 - Competenze ai membri di Consigli, Comitati e Commissioni	6.845.000 —
4	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero (escluso il personale forestale) ed al personale di altre amministrazioni	379.000 —
5	Sussidi al personale (escluso quello forestale) in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	151.000 —
6	Fitto di locali per gli organi compartimentali e provinciali (*Spese fisse*)	1.439.750 —
7	Manutenzione di locali e canoni d'acqua per l'edificio del Ministero	73.000 —
8	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca.	40.000 —
9	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postelegrafica (*Spesa obbligatoria*)	95.000 —
10	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	5.000 —
11	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
12	Spese casuali	25.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
13	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (art. 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	48.700 —
14	Spese generali per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali (compresa la stampa del Bollettino degli Usi Civici e del Bollettino di pesca, piscicoltura ed idrobiologia)	3.000.250 —
		43.635.700 —
	PENSIONI ED INDENNITÀ.	
15	Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (*Spese fisse*).	13.000.000 —
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	15.000 —
17	Contributi all'Istituto Nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e rimborsi all'Istituto Nazionale fascista contro gl'infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (*Spesa obbligatoria*)	288.000 —
		13.303.000 —
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Coltivazioni, industrie e difese agrarie.*	
18	Contributi ad Enti ed Uffici internazionali e nazionali che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura	143.500 —
19	Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, e della legge 26 settembre 1920, n. 1363	600.000 —
20	Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo.	200.000 —
21	Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria e per le sperimentazioni agricole (art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e legge 21 giugno 1928, n. 1391)	2.900.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
22	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale - Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere - Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323 e legge 3 aprile 1921, n. 600)	400.000 —
23	Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta (legge 28 giugno 1923, n. 1512).	51.000 —
24	Apicoltura - Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti	42.500 —
25	Vivai governativi di viti americane - Regi uffici enologici - Cantine sperimentali - Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio - Uffici agrari italiani all'estero	555.000 —
26	Spese per l'incremento dell'olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'elaiotecnica (Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, convertito nella legge 18 novembre 1928, n. 2690 e Regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 59, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 617)	1.325.000 —
27	Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125)	85.000 —
28	Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante - Servizio fitopatologico - Osservatori regionali di fitopatologia - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle (legge 18 giugno 1931, n. 987) (*Spesa obbligatoria*)	1.200.000 —
29	Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia (Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, convertito nella legge 2 dicembre 1932, n. 1701)	200.000 —
30	Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali (legge 6 gennaio 1931, n. 99)	170.000 —
		7.872.000 —
	II. — *Sperimentazione pratica e propaganda agraria.*	
31	Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali (Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951); borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra; acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura	1.200.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
32	Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826)	1.960.000 —
33	Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali consorziali, laboratori (Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951) colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie	1.945.000 —
34	Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria	385.000 —
		5.490.000 —
	III. — *Meteorologia e geodinamica.*	
35	Studi sui fenomeni atmosferici - Spese e concorsi pel servizio meteorologico, geofisico e geodinamico - Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera pel progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica	200.000 —
	IV. — *Zootecnia e Caccia.*	
36	Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 1929, n. 1366) - Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici - Industria del freddo Contributi ed altre spese per gli istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte)	4.950.000 —
37	Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e sistemazione dei locali (legge 26 giugno 1887, n. 4644, articolo 9 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319; Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, 4 maggio 1924, n. 966, ed articoli 2 e 3 del testo unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	10.000.000 —
38	Spese per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (articolo 88 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117)	400.000 —
39	Spese per l'organizzazione dei cacciatori, per il funzionamento dell' Commissioni provinciali venatorie, delle Associazioni provinciali e delle rispettive sezioni, e per la loro attività tecnica (articolo 87 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117)	*per memoria*
		15.350.000 —
	V. — *Pesca.*	
40	Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (articolo 91 del testo unico approvato con il Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604)	1.124.300 —
		30.036.300 —
	CREDITO AGRARIO.	
41	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di Credito agrario per la Sardegna Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932).	25.500 —
	FORESTE.	
	Spese per i servizi.	
42	Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso, del Parco nazionale di Abruzzo e del Parco nazionale dello Stelvio Regi decreti-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923 n 1511, 24 gennaio 1924, n. 168, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, 4 gennaio 1925, n 69, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233, e legge 24 aprile 1935, n. 740).	440.000 —
43	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri Enti (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	5.000.000 —
44	Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	425.000 —
45	Istruzione forestale (scuole, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	120.000 —
		5.985.000 —
	Spese generali.	
46	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Milizia stessa, ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141, e 24 dicembre 1928, n. 3207 e regolamento approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997)	37.870.380 —
47	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed agli agenti della Milizia forestale ausiliaria - Competenze ai membri di commissioni	2.484.000 —
48	Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio, e per concorso nell'acquisto quadrupedi	1.300.000 —
49	Spese per il funzionamento delle scuole della milizia, spese d'ufficio e diverse - Spese per il servizio sanitario, e spese funerarie in caso di decesso in servizio	1.190.000 —
50	Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale - Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141)	2.300.200 —
51	Indennità di tramutamento o di missione e diarie per Commissioni al personale forestale civile, passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali	87.400 —
52	Premi di operosità e di rendimento al personale della Milizia nazionale forestale ed al personale forestale civile	75.500 —
53	Sussidi al personale militare e forestale civile in servizio della Milizia nazionale forestale ed a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	90.000 —
		45.397.480 —
		51.382.480 —
	BONIFICA INTEGRALE.	
54	**Contributo al Segretariato nazionale per la montagna (articoli 3 e 22 del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, convertito nella legge 25 marzo 1935, n. 353)**	
55	**Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere in Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e successive modificazioni ed aggiunte)**	90.000 —
56	Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	3.300.000 —
57	Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria - Spese per combattere la malaria	300.000 —
58	Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro Romano e zone di estendimento, e sul bonificamento in genere (descrizione dei fondi; ricerche e lavori compiuti da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni)	10.000 —
		3.700.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
59	Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314, e successive modificazioni ed aggiunte)	31.000 —
60	Retribuzioni al personale straordinario, giornaliero o cottimista assunto per servizi straordinari	15.000 —
61	Spese di viaggio, indennità di missione, medaglie di presenza, rimborso di spese per sopraluoghi, visite, ispezioni e riunioni interessanti i servizi straordinari per l'incremento della produzione granaria	1.450.000 —
62	Indennità e rimborsi di spesa per missioni, indennità di cui all'articolo 3 del Regio decreto 6 febbraio 1927, n. 268, in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale.	4.300.000 —
63	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale - Compensi ai funzionari del Genio civile, ai funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai funzionari di altre amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza	200.000 —
64	Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale	200.000 —
65	**Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 95 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215). (*Spese d'ordine*)**	600.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
66	Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio centrale e degli uffici interprovinciali dell'alimentazione (articolo 10 del Regio decreto 13 marzo 1933, n. 674)	44.000 —
		7.040.000 —
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Coltivazioni, industrie agrarie.*	
67	Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi provinciali per la viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987 (*Spesa obbligatoria*).	191.000 —
	II. — *Incremento produzione granaria.*	
68	Spese per il Comitato permanente del grano (Regio decreto-legge 4 luglio 1925, n. 1181, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	70.000 —
69	Spese per l'impianto di campi dimostrativi (articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e articolo 4 del Regio decreto-legge 19 novembre 1925, n. 2014, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa ripartita*)	1.975.000 —
70	Spese varie per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per le gare e i concorsi locali di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1316, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè per il concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e per il concorso nazionale di frutticoltura (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 901)	4.169.000 —
		6.214.000 —
	III. — *Sperimentazione e pratica agraria.*	
71	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed istituti di credito alle provincie, all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1831, convertito nella legge 3 dicembre 1925, n. 2188)	322.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
72	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti ai termini del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464	34.000 —
		356.000 —
	IV. — *Zootecnia.*	
73	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1734, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa ripartita*)	1.400.000 —
	V. — *Demani e Usi civici.*	
74	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, (*Spesa obbligatoria*)	400.000 —
	VI. — *Pesca.*	
75	Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della produzione della pesca e delle industrie accessorie (articolo 44 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604). (*Spesa ripartita* - 8ª delle venti rate)	1.200.000 —
76	Spese per l'incremento del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, per l'assistenza a favore dei pescatori e per la propaganda peschereccia (articolo 4 della legge 13 aprile 1933, n. 397)	*per memoria*
		1.200.000 —
		9.761.000 —
	CREDITO AGRARIO.	
77	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139 e successive modificazioni	11.875.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
78	Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti-legge 19 giugno 1924, n. 1125, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, 11 settembre 1925, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 561, e 1° luglio 1926, n. 1143, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 982	1.000.000 —
79	Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società o privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie (Regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1877) (quinta rata).	900.000 —
80	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, convertito nella legge 18 marzo 1928, n. 586, (decima rata) . .	1.700.049 —
81	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, numero 410, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1380 (decima rata)	500.000 —
82	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1107)	1.500.000 —
83	Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od all'Istituto di credito agrario per la Sardegna per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, modificati dai Regi decreti-legge 3 gennaio 1931, n. 16, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 520, e 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405	333.030 —
84	Contributo a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna ai sensi del Regio decreto-legge 11 giugno 1936, numero 1346 - (3ª delle 10 rate)	1.500.000 —
85	Interessi del 4,75 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulla anticipazione accordata ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per il periodo della proroga concessa col Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405	4.549.020 —
86	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai sensi dei Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132, (legge 29 dicembre 1930, n. 1786), 24 settembre 1931, n. 1243 (legge 21 dicembre 1931, n. 1665), e 22 luglio 1932, n. 1069 (legge 30 marzo 1933, n. 331) per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi (*Spesa ripartita* - 7ª delle 25 rate).	2.500.000 —
87	Contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati afferenti alle aziende agrarie site nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155, (ultima delle cinque rate)	810.000 —
88	Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati afferenti ad aziende agrarie site nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155 (ultima delle cinque rate)	140.000 .
89	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 314, e contributi straordinari ai sensi del 3° comma dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 312, dell'art. 2 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 404 e dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 236, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 180, (6ª e 7ª rata delle due serie di 25 annualità)	46.800.000 —
90	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte nell'interesse della agricoltura da parte di agricoltori e consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (6ª delle 25 rate)	500.000 —
91	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura e per mutui da contrarre per il consolidamento dei loro debiti da parte di agricoltori della provincia di Pola, ai sensi del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (6ª delle 25 rate)	1.500.000 —
92	**Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari, fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155; e contributi straordinari ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del detto Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155, (5ª delle 25 rate)**	2.200.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
93	Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari fondiari ed agrari contratti, nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155 (5ª delle 25 rate)	1.000.000 —
94	Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone (articolo 5 del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240, convertito nella legge 26 novembre 1931, n. 1484) (7ª delle 30 rate)	1.900.000 —
95	Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari (legge 30 maggio 1932, n. 752) (6ª delle 30 rate)	6.000.000 —
96	Contributo speciale all'Opera Nazionale Combattenti per opere di miglioramento agrario nell'Agro pontino ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203	6.067.025 —
97	Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini di cereali (legge 30 maggio 1932, n. 720, Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1873 e legge 13 giugno 1935, n. 1213)	2.000.000 —
98	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei Regi decreti legge 5 aprile 1925, n. 438, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e 11 settembre 1925, n. 1732, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 561	2.000.000 —
99	Concorso dello Stato negli interessi per operazioni di credito stipulate ai sensi dell'articolo 45 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 e dei Regi decreti 28 gennaio 1932, n. 114, convertito nella legge 20 novembre 1932, n. 1577, e 22 dicembre 1932, n. 1864, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 447, recanti provvedimenti a favore dell'industria della pesca, e contributi pel credito peschereccio (legge 3 giugno 1935, n. 1281)	1.041.000 —
		98.315.124 —
	FORESTE.	
	Spese per i servizi.	
100	Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (legge 9 giugno 1927, n. 1125 e successive modificazioni)	510.000 —
101	Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali	125.000 —
102	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi (Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	800.000 —
		1.435.000 —
	Spese generali.	
103	Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale	60.000 —
104	Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia	5.500 —
105	Indennità e spese di viaggio per missioni eseguite dal personale militare e civile della Milizia forestale per le sistemazioni dei bacini montani in gestione del Comando della Milizia stessa	30.000 —
106	Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali ed altre spese d'impianto	120.000 —
		215.500 —
		1.650.500 —
	BONIFICA INTEGRALE.	
	I. — *Spese a pagamento non differito, od a rate poliennali normali.*	
107	Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica; a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera *a*) ad *h*), 6 13, 49, 1° e 2° comma, 53 e 108 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articolo 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647)	30.000.000 —
108	Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale da eseguire, sia a cura diretta sia in concessione, nei comprensori ricadenti anche in parte nella provincia di Ferrara (Regio decreto-legge 16 ottobre 1936, n. 1891)	10.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
109	Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari; nonchè a sussidi e premi per azioni ed interventi antianofelici (articoli 2 - ultimo comma - 38, 40, 43, 47, 49 - 4° comma, 51 - lettera *b* - e 53 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	6.323.000 —
110	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
111	Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni) (*Spesa obbligatoria*)	7.500.000 —
112	Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano (articolo 1° del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2430).	9.000.000 —
113	Spese per la costruzione di strade rurali e per la destinazione a coltura irrigua di alcune zone della provincia di Ferrara (articoli 1 ed 8 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2236, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1230) (*Spesa ripartita* - ultima delle tre rate)	20.000.000 —
		82.823.000 —
	II. — *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali.*	
114	Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunal. occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell Agro Romano (articoli 2, lettera *a* ad *h*, 6, 13, 49 1° e 2° comma, 53, 108 e 109 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	373.716.550 —
115	Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il miglior indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario o per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari (articolo 2, ultimo comma, 38, 40, 43, 47, 78, 79 e 80 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	26.000.000 —
		399.716.550 —
		482.539.550 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	I. — ACQUISTO DI BENI.	
	Bonifica integrale.	
116	Prezzo dei terreni espropriati (articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
	II. — ACCENSIONE DI CREDITI.	
	Bonifica integrale.	
117	Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni (articolo 30 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni)	10.000.000 —
	Agricoltura.	
118	Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500.000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del Testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 set-	

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	tembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1766	*per memoria*
	Foreste.	
119	Anticipazioni per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale	150.000 —
		10.150.000 —
	III. — ESTINZIONE DI DEBITI.	
	Spese generali.	
120	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (*Spesa ripartita* - 23ª delle 50 rate)	105.104,80
	Agricoltura.	
121	Somme dovute dai consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 13 agosto 1917, n. 1474 ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987 (*Spesa obbligatoria*)	40.000 —
122	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (20ª delle 35 annualità)	10.715,40
	Bonifica integrale.	
123	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni (*Spesa d'ordine*)	21.000.000 —
	Credito agrario.	
124	Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di Credito agrario per la Sardegna) a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 (*Spesa obbligatoria*)	282.065 —
		21.437.885,26
	IV. — PARTITE CHE SI COMPENSANO COLL'ENTRATA.	
	Bonifica integrale.	
125	Spesa per l'esecuzione di opere, o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da istituti sovventori ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784	*per memoria*

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	43.635.700 —
	Pensioni ed indennità	13.303.000 —
	Agricoltura	30.036.300 —
	Credito agrario	25.500 —
	Foreste	51.382.480 —
	Bonifica integrale	3.700.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	142.082.980 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	7.040.000 —
	Agricoltura	9.761.000 —
	Credito agrario	98.315.124 —
	Foreste	1.650.500 —
	Bonifica integrale	482.539.550 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	599.306.174 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	
	Acquisto di beni	*per memoria*
	Accensione di crediti	10.150.000 —
	Estinzione di debiti	21.437.885,26
	Partite che si compensano coll'entrata	*per memoria*
	Totale della categoria II della parte straordinaria	31.587.885,26
	Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	630.894.059,26
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	772.977.039,26

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	741.389.154 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	31.587.885,26
	Totale generale	772.977.039,26

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	1.200.000 —
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti	17.900.000 —
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233)	180.000 —
4	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale d'Abruzzo (art. 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233)	180.000 —
5	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione e il funzionamento del Parco Nazionale dello Stelvio (articolo 11 della legge 24 aprile 1935, n. 740)	80.000 —
6	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca, ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1925, n. 233)	10.000 —
7	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale d'Abruzzo (art. 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233)	10.000 —
8	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Circeo (art. 13 della legge 25 gennaio 1934, n. 285)	3.000 —
9	Entrate e proventi vari derivanti dall'Amministrazione del Parco Nazionale dello Stelvio (articolo 11 della legge 24 aprile 1935, n. 740)	2.000 —
10	Entrate ordinarie diverse	200.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	19.765.000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
11	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per sospensione di godimento di terreni di proprietà dell'Azienda a termini dell'articolo 50 del testo unico approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	*per memoria*
12	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'articolo 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	*per memoria*
13	Contributo del Governo della Tripolitania pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	*per memoria*
14	Contributo del Governo della Somalia pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	*per memoria*
15	Entrate straordinarie diverse ed eventuali	150.000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	150.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie	19.915.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
16	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito	*per memoria*
17	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	*per memoria*
18	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale (art. 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
19	Somma prelevata dal fondo di cui all'art. 121 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 per rinvestimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale	*per memoria*
20	Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali	700.000 —
	Totale delle entrate per movimento di capitali	700.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
21	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti	500.000 —
22	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicultura (art. 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	*per memoria*
	Totale delle entrate per operazioni per conto di terzi	500.000 —

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE	
	Categoria I. — Entrate effettive:	
	a) ordinarie	19.765.000 —
	b) straordinarie	150.000 —
	Totale della categoria I. — Entrate effettive	19.915.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	700.000 —
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	500.000 —
	Totale generale delle entrate	21.115.000 —

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	§ I. — *Servizi.*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	2.900.000 —
2	Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali	4.200.000 —
3	Amministrazione, coltivazione e governo delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	20.000 —
4	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	2.000.000 —
5	Interessi su anticipazioni ottenute da istituti di credito	31.500 —
6	Spese per il mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233)	190.000 —
7	Spese per la gestione del Parco Nazionale d'Abruzzo (Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233)	190.000 —
8	Spese per la gestione del Parco Nazionale del Circeo (legge 25 gennaio 1934, n. 285)	53.000 —
9	Spese per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio (legge 24 aprile 1935, n. 740)	82.000 —
10	Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia Nazionale forestale comandati presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali (articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	1.200.000 —
11	Rimborso allo Stato della indennità complementare ai militi della Milizia Nazionale Forestale (art. 2, Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2627, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3207)	929.280 —
12	Stipendi al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	*per memoria*
13	Contributo da versare allo Stato per le spese relative all'istruzione forestale della Regia Università di Firenze, Facoltà Agraria e Forestale (art. 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, art. 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 e Regio decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 657)	120.000 —
14	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali	*per memoria*
15	Indennità di malaria ed altre indennità al personale	2.000 —
16	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 aprile 1921, n. 552 e articolo 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	163.200 —
17	Indennità di tramutamento al personale	81.000 —
18	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali	39.600 —
19	Sussidi a funzionari nonchè a salariati ed operai dell'Azienda ed a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie	40.000 —
20	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	273.000 —
21	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese rative incontrate	4.550 —
22	Fitto di locali	40.000 —
23	Rimborso allo Stato di spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato	*per memoria*
24	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali — Spese per assistenza sanitaria	310.000 —
25	Spese varie e di rappresentanza	5.000 —
26	Spese di liti	10.000 —
27	Restituzione di somme indebitamente introitate	10.000 —
28	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in quietanza d'entrata per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	2.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
29	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili	3.452.381,30
30	Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, Siana e Lisignamoro già appartenenti ai fondi di religione Carinziano ed Istriano, a norma della convenzione 15 luglio 1932 approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932	200.000 —
31	Spese in applicazione dell'art. 2, lettera *b*, della legge 5 gennaio 1933, n. 30, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive	15.000 —
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
32	Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (art. 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	80.525,70
	Totale delle spese effettive ordinarie	16.645.000 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
33	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali	*per memoria*
34	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda	1.300.000 —
35	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi	850.000 —
36	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	20.000 —
37	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Somalia	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
38	Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali	700.000 —
39	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	400.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	3.270.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	19.915.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
40	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato	*per memoria*
41	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
42	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da istituti di credito	700.000 —
43	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato	*per memoria*
	Totale delle spese per movimento di capitali	700.000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
44	Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti (art. 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	300.000 —
45	Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali	200.000 —
46	Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicultura (legge 5 gennaio 1933, n. 30)	*per memoria*
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi	500.000 —

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Num.	ARTICOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO DELLE SPESE.	
	Categoria I. — Spese effettive:	
	a) ordinarie	16.645.000 —
	b) straordinarie	3.270.000 —
	Totale della categoria I — Spese effettive . . .	19.915.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	700.000 —
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	500.000 —
	Totale generale delle spese . . .	21.115.000 —

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Num.	ARTICOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE	
	Categoria I. — Entrate effettive	19.915.000 —
	Categoria I. — Spese effettive	19.915.000 —
		—
	Categoria II. — Entrate per movimento di capitali	700.000 —
	Categoria II. — Spese per movimento di capitali	700.000 —
		—
	Categoria III. — Entrate per operazioni per conto di terzi .	500.000 —
	Categoria III. — Spese per operazioni per conto di terzi . .	500.000 —
	RIEPILOGO.	
	Categoria I. — Entrate e spese effettive	—
	Categoria II. — Entrate e spese per movimento di capitali .	—
	Categoria III. — Entrate e spese per operazioni per conto di terzi	—
		—

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 875.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 20 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, numero 263, sono — per l'esercizio finanziario 1937-38 — quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro per la guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1937 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostruzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

Art. 4.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1937-38 è stabilito in tremila.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare senza assegno durante l'esercizio 1937-38, ai fini dell'avanzamento, previsto dall'art. 68 secondo capoverso del decreto Ministeriale 6 luglio 1934, concernente le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, è stabilito in duemiladuecento.

Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2057, è stabilito, per l'esercizio 1937-38, in tremila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero — Personale civile di ruolo — Stipendi ed assegni fissi	7.290.000 —
2	Ministero e Stato maggiore del Regio esercito — Personale militare — Stipendi ed assegni fissi	6.528.000 —
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	2.582.000 —
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	62.200 —
5	Indennità di missione e di tramutamento per servizi del Ministero e del Comando del Corpo di Stato maggiore	215.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione della guerra ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato	704.000 —
7	Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	72.000 —
8	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie	897.800 —
10	Spese casuali	105.000 —
11	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2208)	*per memoria*
		18.656.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	275.000.000 —
14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pen-	

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	sioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; e Regio decreto n. 2180 del 21 novembre 1923 (*Spesa obbligatoria*)	250.000 —
15	Rendite annuali temporanee e vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*)	300.000 —
		275.550.000 —
	SPESE PER L'ESERCITO ESCLUSE QUELLE PER I CARABINIERI REALI.	
16	Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari — Stipendi ed assegni fissi	473.596.000 —
17	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, l'Ufficio speciale combustibili liquidi e presso gli osservatori industriali	7.970.000 —
18	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti — Stipendi ed assegni fissi	36.300.000 —
19	Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassoldamento	212.198.000 —
20	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e speso per la leva all'estero — Spese per la propaganda per arruolamento di volontari	400.000 —
21	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati — Spese di viaggio dei parenti indigenti dei militari gravemente ammalati e dichiarati in pericolo di vita — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Spese per indennità e per servizi all'estero — Retribuzione agli ufficiali delle categorie in congedo incaricati dei corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno — Grati-	

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	ficazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	72.310.000 —
22	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e conti correnti postali, assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari: sovvenzioni a circoli militari reggimentali e di presidio ed istituzioni analoghe — Spese per riviste e cerimonie di carattere militare — Reintegrazione al Fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'Esercito	20.550.000 —
23	Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali, dei militari di truppa e degli allievi degli Istituti, Accademie e Scuole militari e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei Corpi compresi i materiali di cucina — Lavatura oggetti di corredo ritirati ai congedanti — Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello — Spesa per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	163.015.000 —
24	Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva — Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	210.000.000 —
25	Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; bucato degli effetti letterecci; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai comuni	35.000.000 —
26	Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari: spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non militari, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi, e onorari a medici bor-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1938
	ghesi nei presidi sprovvisti di medici militari — Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	14.230.000 —
27	Servizi di rimonta — Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina — Spese per i centri rifornimento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame — Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i centri — Spese per rivista e precettazione quadrupedi — Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio	18.600.000 —
28	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	50.070.000 —
29	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori aventi diretta attinenza con l'addestramento tecnico dei reparti durante le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali	25.700.000 —
30	Spese pel funzionamento degli Istituti, Accademie, Scuole militari, Scuole allievi ufficiali, allievi sottufficiali e Scuole miste — Assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi — Spese varie di propaganda per le ammissioni alle scuole	8.625.000 —
31	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali — Sovvenzioni e contributi a istituti e commissioni estranei all'Amministrazione militare per studi e ricerche di carattere scientifico	1.840.000 —
32	Istituto geografico militare — Spese per costruzione e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geo-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	detici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	3.500.000 —
33	Servizi di Stato Maggiore: spese per telegrammi e marconigrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione	5.170.000 —
34	Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti di artiglieria, allestimento di cartucce per gli ordinari bisogni degli enti non appartenenti al Regio Esercito; musei e biblioteche di artiglieria, indennità di trasferta per i servizi del materiale di artiglieria	120.960.000 —
35	Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per gli stabilimenti, gli uffici delle fortificazioni e le officine del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari, contributi e premi per l'incremento della colombicoltura nazionale, rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare	33.130.000 —
36	Servizi del genio — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle strade, delle interruzioni stradali, dei ricoveri, ecc. delle reti radiotelegrafiche militari; contributo per i campi delle sezioni di tiro a segno usati dalle truppe, paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopraindicati — Spese per illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali	59.900.000 —
37	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti: indennità di trasferta per i servizi automobilistici	77.200.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
38	Servizio chimico militare — Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra - Spese per esercitazioni; per manutenzione e rinnovazione del materiale e per indennità di trasferta per il servizio chimico	3.570.000 —
39	Servizio chimico militare — Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione delle maschere antigas, per il personale civile e militare dipendente dal Ministero della guerra — Acquisto di maschere antigas per conto di altre Amministrazioni statali (legge 6 aprile 1933, n. 284)	4.800.000 —
40	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) — Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (Regio decreto 13 maggio 1929, n. 928) (*Spesa obbligatoria*)	890.000 —
41	Spese per il Dopolavoro per il personale dell'Amministrazione centrale della guerra e per le maestranze militari	167.200 —
42	Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	93.000.000 —
43	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; indennità ai funzionari degli uffici tecnici di finanza incaricati di accertare la congruità dei canoni di affitto — Provvista d'acqua potabile (*Spese fisse*)	13.500.000 —
44	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari e mobiliari e alle persone causati in servizio per circostanze di forza maggiore; in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'amministrazione — Spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (*Spesa obbligatoria*)	4.000.000 —
45	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito — Impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre, acquisto di attrezzi e spese diverse; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni — Contributi, sussidi e premi ad enti ed istituzioni di educazione fisica	1.320.000 —
46	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia — Spese di ufficio del Consiglio dell'Ordine (*Spese fisse*)	470.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
47	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie — Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	965.000 —
48	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
49	Soccorsi giornalieri da concedersi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi ed in casi analoghi.	150.000 —
50	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 20 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
		1.773.296.200 —
	SPESE PER L'ARMA DEI CARABINIERI REALI.	
51	Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi	32.000.000 —
52	Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri — Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	301.507.000 —
53	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Spese per indennità e per servizi all'estero — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna	14.303.600 —
54	Carabinieri Reali — Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi	19.560.000 —
55	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti; spese per l'assistenza morale al carabiniere; spese per rimonta, indennità di prima provvista bardature, indennità per perdita cavalli di servizio, spese per foraggi, ferratura, bardatura, ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, materiali del genio, lavori mantenimento fabbricati; spese per il servizio chimico militare, manutenzione maschere antigas, spese di funzionamento della scuola centrale carabinieri Reali — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi dei carabinieri	18.042.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
56	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, spese per l'assicurazione contro i danni verso i terzi e contro gli incendi delle autovetture date in uso agli ufficiali dei carabinieri Reali	3.000.000 —
		388.412.000 —
	FONDO A DISPOSIZIONE.	
57	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	30.000.000 —
	SPESE DIVERSE.	
58	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*
59	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (articolo 11 della legge 27 giugno 1929, n. 1184)	*per memoria*
		«
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
60	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	1.000.000 —
61	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	3.900.000 —
		4.900.000 —
	SPESE PER L'ESERCITO.	
62	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative	*per memoria*
63	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative	*per memoria*
64	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera	225.000 —
		225.000 —
	SPESE PER COSTRUZIONI VARIE PER USI MILITARI.	
65	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27.746,88
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.	
66	Anticipazioni ai corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049)	20.000.000 —
	ANTICIPAZIONI VARIE.	
67	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	1.500.000 —
		21.500.000 —

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	18.656.000 —
	Debito vitalizio	275.550.000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	1.773.296.200 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	388.412.000 —
	Fondo a disposizione	30.000.000 —
	Spese diverse	*per memoria*
	Totale della categoria prima della parte ordinaria.	2.485.914.200 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	4.900.000 —
	Spese per l'esercito	225.000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari	27.746,88
	Totale della categoria prima della parte straordinaria.	5.152.746,88
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano con l'entrata	20.000.000 —
	Anticipazioni varie	1.500.000 —
	Totale della categoria II — Movimento di capitali	21.500.000 —
	Totale del titolo II — (Parte straordinaria)	26.652.746,88
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	2.512.566.946,88

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	2.491.066.946,88
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	21.500.000 —
	Totale	2.512.566.946,88

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1937-38 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 57.

Capitolo n. 16. — Ufficiali del Regio esercito, ecc. - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 20. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.

Capitolo n. 21. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.

Capitolo n. 22. — Spese generali dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

Capitolo n. 23. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 24. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

Capitolo n. 25. — Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.

Capitolo n. 26. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.

Capitolo n. 27. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.

Capitolo n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti, ecc.

Capitolo n. 29. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.

Capitolo n. 30. — Spese pel funzionamento degli istituti, accademie, ecc.

Capitolo n. 32. — Istituto geografico militare - Spese per costruzione, ecc.

Capitolo n. 33. — Servizi di Stato Maggiore: spese per telegrammi, ecc.

Capitolo n. 34. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.

Capitolo n. 35. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, ecc.

Capitolo n. 36. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.

Capitolo n. 37. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Capitolo n. 38. — Servizio chimico militare. — Spese per studi, ecc.

Capitolo n. 39. — Servizio chimico militare - Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione delle maschere antigas, ecc.

Capitolo n. 42. — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.

Capitolo n. 43. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.

Capitolo n. 50. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Capitolo n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi

Capitolo n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.

Capitolo n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.

Capitolo n. 56. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, ecc.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1937-38 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1937, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Capitolo n. 23. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.

Capitolo n. 24. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

Capitolo n. 25. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.

Capitolo n. 26. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.

Capitolo n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.

Capitolo n. 34. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.

Capitolo n. 35. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

Capitolo n. 36. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.

Capitolo n. 37. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Capitolo n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le finanze:

Di Revel.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9110082) Roma, Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 1,40